



GLI INTERVENTI AMMESSI

INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del Superbonus 110% sono sostanzialmente di due tipi:

1. Interventi principali o trainanti: obbligatori alternativamente o insieme per ottenere la detrazione al 110%.

● **Interventi di isolamento termico sugli involucri**

Si tratta di interventi di isolamento termico (a cappotto) delle **superfici opache** (pareti, tetti e pavimenti) dell'involucro edilizio dell'edificio. Tale isolamento deve riguardare almeno il **25% della superficie disperdente linda** dell'edificio, cioè la superficie di involucro che disperde calore verso l'esterno, verso vani non riscaldati (per esempio scale o garage) o il terreno.

Deve rispettare i **requisiti di trasmittanza** definiti dal Decreto di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013. I materiali isolanti utilizzabili devono rispettare, inoltre, i **criteri ambientali minimi** (CAM) indicati dal D.M. 11 ottobre 2017.

● **Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale**

Si tratta di interventi di sostituzione effettuati sia sulle parti comuni degli edifici (riscaldamento centralizzato in condomini) sia sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari.

Tale sostituzione interessa gli impianti di climatizzazione invernale destinati al riscaldamento (e al raffrescamento se si installa una PdC - Pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria e potranno essere dotati di:

- **generatori di calore a condensazione**, con efficienza almeno pari alla classe A;
- **generatori a pompe di calore**, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
- **apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
- **sistemi di microcogenerazione**, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
- **collettori solari**.



La detrazione spetta anche per le **spese relative allo smaltimento e alla bonifica** dell'impianto sostituito e per la **sostituzione della canna fumaria** collettiva esistente.

2. Interventi aggiuntivi o trainati: facoltativi per ottenere la detrazione al 110%. Essi possono rientrare nel Superbonus solo se vengono eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali sopra elencati e riguardano:

- **Interventi di efficientamento energetico** (già previsti dalle detrazioni per le riqualificazioni energetiche, dette anche Ecobonus 50-65%, per esempio sostituzione di serramenti e infissi, installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, fornitura ed installazione di sistemi di schermature solari e/o chiusure tecniche oscuranti mobili; dispositivi di building automation e sistemi di termoregolazione);
- **Installazione di impianti solari fotovoltaici e batterie di accumulo;**
- **Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** (colonnine e-car e inclusi i costi per l'aumento di potenza del contatore elettrico se necessari).



IL DOPPIO SALTO DI CLASSE

Uno dei requisiti per accedere alla detrazione è la necessità di migliorare, grazie agli interventi realizzati, la prestazione energetica dell'abitazione/edificio di **almeno due classi energetiche** (passando per esempio dalla classe D alla classe B) e se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (la classe A4 se per esempio l'edificio è già classificato A3).

Tale "salto" deve essere dimostrato confrontando l'APE (l'Attestato di Prestazione Energetica) eseguito prima dell'intervento (**APE ante**), con l'**APE post intervento**. Attestato che deve essere eseguito e rilasciato da parte di un tecnico abilitato in forma di dichiarazione asseverata.

Si tratta di **"APE convenzionali"**, cioè attestati unici per l'intero edificio se si parla di condomini, validi esclusivamente per dimostrare il passaggio delle 2 classi energetiche e quindi la possibilità di accedere al Superbonus 110%. Tali APE non devono quindi essere registrati al catasto energetico regionale.



LA PROMOZIONE DELL'AUTOCONSUMO DA FOTOVOLTAICO

L'installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo sono interventi di tipo aggiuntivo/trainato per cui da soli non permettono di accedere al Superbonus 110%. Se non accompagnati da altri interventi, essi possono godere di una detrazione pari al 50% (anche in forma di cessione del credito).

È importante sottolineare che l'agevolazione Superbonus 110% non è cumulabile con nessun altro incentivo pubblico e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Per cui, si può applicare il Superbonus 110% per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (escludendo quindi gli impianti ad isola) e per sistemi di accumulo (batterie) integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati o già installati se:

1. contestualmente si realizza almeno uno dei due interventi principali;
2. si cede, in favore del GSE, l'energia non autoconsumata o non condivisa per l'autoconsumo all'interno delle comunità energetiche rinnovabili.

Proprio a causa di questa seconda condizione, per l'installazione di fotovoltaici incentivati con Superbonus 110% **non è possibile accedere al servizio "Scambio sul posto"**. Ciò rende necessaria una particolare attenzione nella fase di dimensionamento dell'impianto per cui esso dovrà produrre una quantità di energia quanto più possibile vicina alla quota di autoconsumo, o in alternativa sovradimensionare l'impianto prevedendo però dei sistemi di accumulo.

Relativamente all'**autoconsumo interno collettivo** e alle **comunità energetiche rinnovabili**, con il Decreto del MISE è stata fissata una tariffa agevolata che prevede:

- 100 €/MWh per l'autoconsumo collettivo;
- 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili.

Tale misura ha quindi un triplice obiettivo: introdurre e fortificare il concetto di autoconsumo collettivo, un meccanismo attivabile da parte di famiglie che si trovano nello stesso edificio/condominio; costituire le comunità energetiche, a cui possono partecipare persone fisiche, PMI, enti locali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello dei condomini e diminuire l'impiego dei combustibili fossili decentralizzando l'attuale sistema centralizzato.



ADEMPIMENTI PER OTTENERE IL SUPERBONUS

Il Superbonus 110% viene concesso a condizione che la regolarità, sia tecnica che fiscale, degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, in particolare sono **OBBLIGATORIE 5 CERTIFICAZIONI:**

1 APE PRE E POST INTERVENTO

Con lo scopo di accedere al Superbonus 110%, gli interventi energetici oggetto di richiesta devono permettere il miglioramento di 2 classi energetiche: tale incremento che deve essere certificato appunto mediante il rilascio di 2 APE, una dopo l'esecuzione dei lavori e una prima, in forma di dichiarazione asseverata.

2 RELAZIONE DI CONFORMITÀ URBANISTICA E CATASTALE

È un'asseverazione che ha lo scopo di attestare lo stato legittimo dell'immobile e la presenza o meno di abusi o difformità edilizie per un'eventuale regolarizzazione.

3 ASSEVERAZIONE DEI REQUISITI TECNICI

Per accedere a tale detrazione ed eventualmente trasformarla in credito cedibile a terzi o in sconto in fattura è necessario asseverare il rispetto dei requisiti minimi previsti dai Decreti Ministeriali del 19 febbraio 2007 e del 11 marzo 2008.

4 ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE

È necessario inoltre attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute relative agli interventi agevolati e trasmetterne una copia all'Enea.

5 VISTO DI CONFORMITÀ

Ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura, viene richiesto di attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%. Tale "bollino fiscale" verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.